

Roma, 7 aprile 2022

## **DDI, DAD E CERTIFICAZIONE MEDICA PREVISTA DAL COMMA 4, ARTICOLO 9, DL 24 MARZO 2022 N° 24**

Il comma 4 dell'articolo 9 del DL n° 24 del 24 marzo 2022, riguardante la circostanza di alunni (delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale) **in isolamento in seguito alla infezione da Sars-Cov-2**, dispone che gli stessi alunni possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI):

*4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella **modalità della didattica digitale integrata** su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.*

La didattica digitale integrata (DDI) è tale proprio perché integra digitale e presenza, mentre la didattica a distanza (DAD) è svolta interamente sulle piattaforme digitali; si tratta quindi di una **modalità didattica che integra momenti di insegnamento a distanza** (svolti su piattaforme digitali) **ad attività svolte in presenza**, in classe o in altri ambienti della scuola.

Il riferimento normativo e legislativo della DDI è il Decreto del Ministro della Istruzione n. 39 del 2020 e le relative linee guida per la didattica digitale integrata emanate a seguito del suddetto DM.

Dal momento che il comma 4 dell'articolo 9 del DL 24 riguarda esclusivamente alunni sottoposti alla disposizione di isolamento in seguito alla infezione da Sars-Cov-2, e quindi impossibilitati per Legge a spostarsi dal proprio domicilio, la integrazione prevista per la DDI, per questi soggetti, non è ovviamente da intendersi come alternanza di momenti di Didattica a Distanza (DAD) con altri in presenza, ma solo di didattica a distanza fino alla chiusura dell'isolamento stesso. E si ricorda che la DAD non prevede alcuna certificazione medica per poter essere effettuata.

Invece il "Piano Scolastico per la didattica digitale Integrata", strumento di cui tutte le Scuole debbono dotarsi, ai sensi del già citato DM 39/2020, deve descrivere dettagliatamente le attività svolte con la metodica DDI e, nella fattispecie, quelle degli alunni che, pur essendo sottoposti a dispositivo di isolamento in seguito alla infezione da Sars-Covid-2, optino tramite le famiglie o direttamente per la DDI; DDI che, integrata finché si vuole, rimane comunque esclusivamente a distanza.

Un Medico certificatore, cui venga richiesta una "specificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata", non può ovviamente rilasciarlo se non conosce esattamente in cosa consista, per l'alunno richiedente, detta partecipazione alla DDI (ore, turni, attività, studio, ginnastica?) così come per tutte le certificazioni mediche necessarie per lo svolgimento di qualsiasi specifica attività.



In conseguenza di quanto sopra, e nelle more di una indispensabile modifica del comma 4 dell'articolo 9 del DL 24/2022 che elimini la necessità di detta certificazione medica, si ritiene indispensabile che **la richiesta di “specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata” debba essere, necessariamente, corredata, da parte della Direzione della Scuola, dal rispettivo “Piano Scolastico per la didattica digitale Integrata” ed, in particolare, dalla elencazione delle specifiche attività previste per il singolo alunno richiedente la DDI.**

In mancanza, la certificazione medica richiesta si esclude che possa essere rilasciata.